



Prefettura di Rieti



ASL
RIETI

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA DI RIETI E
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLE PERSONE SEGNALATE AI
SENSI DELL'ART. 75 DEL T.U. N. 309/90 E S.M.I.**

VISTA la Legge 26 giugno 1990, n. 162, recante "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";

VISTO il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e s.m.i., così come modificato dall'articolo 4-ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49, che disciplina il procedimento sanzionatorio di competenza del Prefetto in relazione alla violazione amministrativa della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale;

VISTO, in particolare, l'art. 75 del citato D.P.R. 309/1990 che, al comma 4, dispone che "entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo";

TENUTO CONTO della rilevanza, nell'ambito di tale procedimento, del colloquio effettuato dal Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze che, mediante la specifica professionalità dell'Assistente Sociale, mira ad accertare le ragioni che hanno indotto la persona alla violazione e ad individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni, in esito al quale viene poi deciso il provvedimento da adottare;

TENUTO CONTO, altresì, del consistente numero di segnalazioni e della possibilità che il colloquio, se effettuato a distanza di tempo, diventi poco efficace rispetto alle previsioni normative orientate a fornire utili stimoli di riflessione nella persona segnalata circa le conseguenze derivanti dall'uso di qualunque tipo di sostanza stupefacente per indurla a non commettere ulteriori violazioni ovvero - nel caso di soggetto con situazione di tossicodipendenza conclamata - di intraprendere un percorso di recupero;

VALUTATO che la collaborazione con il Ser.D dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, mediante la disponibilità di proprio personale per l'effettuazione presso i locali della Prefettura del colloquio previsto dal citato art. 75, può consentire - anche in relazione alle attribuzioni riconosciute allo stesso Servizio dall'art. 121 del D.P.R. n. 309/1990 - la messa in atto di strategie finalizzate

[Handwritten signature]

all'adozione di efficaci interventi preventivi che possano rilevare precocemente il problema e ridurre i rischi e le patologie correlate ad una cronicizzazione del fenomeno stesso;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie n. 6/RU/2019 del 21 marzo 2019 recante *“Potenziamento della funzionalità dei Nuclei Operativi Tossicodipendenze – protocolli d'intesa tra Prefetture ed Aziende Sanitarie Locali”*;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

OBIETTIVI - La Prefettura e l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze istituzionali afferenti alla prevenzione, alla diagnosi e all'intervento precoce nei confronti degli assuntori di sostanze stupefacenti, segnalati ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 309/90, collaborano per la realizzazione di modalità operative condivise finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre i tempi che intercorrono tra la segnalazione delle Forze dell'Ordine alla Prefettura e l'espletamento del prescritto colloquio, così da scongiurare, durante tale periodo, l'innescarsi di possibili meccanismi di dipendenza;
- realizzare un immediato approccio con il Ser.D del soggetto segnalato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90, inteso come possibilità di entrare in contatto con gli operatori e di instaurare una relazione all'interno della quale trovare uno spazio di riflessione e crescita personale;
- indirizzare, nel corso del colloquio, la persona verso un percorso di recupero da concordare presso il Ser.D al fine di esplorare le modalità con cui si manifesta il consumo di stupefacenti, aumentare la consapevolezza del rischio nei giovani assuntori, fornire una informazione dettagliata sugli effetti delle sostanze e sulle leggi di riferimento;

Art. 2


MODALITÀ' OPERATIVE – Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1:

La Prefettura, attraverso il Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze, si impegna a:

- a) provvedere tramite proprio personale agli adempimenti amministrativi propedeutici e/o connessi alle attività previste dal presente accordo (predisposizione del modello di verbale di colloquio da compilare a cura dell'Assistente Sociale incaricato dalla ASL di Rieti, convocazione dei soggetti interessati dal procedimento ex art. 75 nonché stesura del provvedimento prefettizio post-colloquio);
- b) assicurare il supporto di volta in volta richiesto per gli adempimenti connessi alle attività previste dal presente accordo;

L'ASL di Rieti si impegna a:

- a) designare, in relazione alle finalità di cui al presente accordo, un Assistente Sociale di comprovata esperienza ed idoneità in servizio presso il Dipartimento Tutela e Promozione della Salute Mentale – UOC Patologia da Dipendenza, autorizzando lo stesso ad effettuare, senza oneri per la Prefettura e presso i propri locali, le prestazioni lavorative connesse all'espletamento del colloquio motivazionale;
- b) assicurare la presenza di tale Assistente Sociale per 3 ore settimanali (n. 4 colloqui), articolate



su n. 1 pomeriggio alla settimana

c) redazione del verbale di colloquio su modello predisposto dalla Prefettura.

Le attività di collaborazione svolte dall'Assistente Sociale designato saranno soggette alle garanzie di tutela della riservatezza a norma delle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dal "Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679" (c.d. GDPR).


Art. 5

ONERI - Nessun onere finanziario è a carico delle parti.

Art. 6


DURATA - Il presente protocollo ha durata sperimentale di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in assenza di espresse indicazioni contrarie, alla sua scadenza, per un pari arco temporale, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dai sottoscrittori.

Il Prefetto
(Gennaro Capo)



Il Direttore Generale f.f. Azienda Sanitaria Locale di Rieti


(Anna Petti)



Il Direttore Dipartimento Tutela e Promozione della Salute Mentale

UOC Patologia da Dipendenza

(Simone De Persis)



Rieti 02.05.2023

